



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Direzione LL.PP.

Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

UFFICIO COSTE E PORTI

DISCIPLINA INTERNA PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA, ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO LA DIREZIONE LL.PP. – SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE – UFFICIO COSTE E PORTI, MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 E PROCEDURE NEGOZiate AI SENSI DEGLI ARTT. 57, 122 COMMA 7 DEL D.LGS 163/2006.

Art. 1 Istituzione dell'elenco di Operatori Economici

Art. 2 Durata dell'iscrizione

Art. 3 Soggetti ammessi

Art. 4 Categorie di specializzazione e classi di importo

Art. 5 Domanda d'iscrizione

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione

Art. 7 Pubblicazione dell'esito della domanda di iscrizione

Art. 8 Effetti, validità dell'iscrizione e criteri di selezione

Art. 9 Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione

Art. 10 Segnalazione delle variazioni

Art. 11 Estensione dell'iscrizione

Art. 12 Pubblicità

Art. 13 Trattamento dati personali

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dagli artt. 57, 122 comma 7 e 125 del d.lgs 163/2006 (d'ora in poi Codice), è istituito presso la Direzione LL.PP. – Servizio Opere Marittime e Acque Marine – Ufficio Coste e Porti (d'ora in poi Servizio OO.MM.) l'elenco degli operatori economici per prestazioni di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, esecuzioni di lavori.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di idoneità professionale, qualificazione per eseguire i lavori nonché capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 40 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco il Servizio OO.MM. può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori e di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce la disciplina interna per la formazione e la gestione dell'elenco. La disciplina interna

ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni della presente disciplina devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

La formazione e gestione dell'elenco potrà essere effettuata anche con procedura informatizzata.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione potrà avere durata triennale. Per la presentazione della domanda iscrizione sarà fissato un termine non inferiore a 26 giorni naturali e consecutivi. Gli operatori economici che presenteranno domanda di iscrizione oltre la scadenza saranno inseriti in elenco in occasione di ogni aggiornamento semestrale.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente: gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I Prestatori di Servizi professionali (attinenti l'ingegneria ed l'architettura) sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi (*vedi All.A.*),

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe P1 < € 40.000,00;

Classe P2 ≥ € 40.000,00 < € 100.000,00

Gli esecutori dei lavori sono iscritti per categorie di opere generali o specializzate e, all'interno di ciascuna categoria per classi di merito (*Vedi All. B.*):

Classe L1 < € 40.000,00

Classe L2 ≥ € 40.000,00 < € 150.000,00

Classe L3 ≥ € 150.000,00 < € 500.000,00

Classe L4 ≥ € 500.000,00 < € 1.000.000,00

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare al Servizio OO.MM. apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

Le domande devono pervenire all'indirizzo *Giunta Regionale d'Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine- Ufficio Coste e Porti- Via Catullo n.2- 65100 Pescara.*

Domande da far recapitare, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande, tramite consegna a mano dal lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 o per posta con raccomandata A.R. (in tal caso farà comunque fede il timbro di arrivo al protocollo del Servizio OO.MM.), in alternativa è possibile per mezzo di posta certificata all'indirizzo operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it (in tal caso farà fede la data e l'ora di "Ricevuto").

Il plico deve recare all'esterno, pena esclusione, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso compreso il numero di fax e eventuali mail, la seguente dicitura:

a) per le prestazioni di servizi:

"RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA;

b) per l'esecuzione di lavori:

"RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI.

5.2. Limitazioni e Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- per i servizio professionali è consentita la richiesta di iscrizione per un massimo di cinque categorie di specializzazione (qualora tale limite viene superato, verranno escluse le iscrizioni alle ultime cronologicamente segnalate);
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, il Servizio OO.MM. prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal professionista e dal legale rappresentante e deve essere compilata secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione (*Modello 1P, 2P, 1L*) parte integrante e sostanziale del presente disciplinare) o mediante procedura informatica on-line.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38 del D.lgs 163/2006, inoltre devono essere:

- per i servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura, iscritti negli appositi albi professionali;
- per gli esecutori dei lavori, iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato,

oppure,

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

Requisiti per i professionisti (per i servizi attinenti l'ingegneria ed l'architettura)

- a) Iscrizione all'Ordine o Collegio professionale;
- b) Avvenuta esecuzione di servizi categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, per un importo complessivo – iva esclusa – almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Per i giovani professionisti (intesi tali quelli, dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di operatori economici, con meno di cinque anni di iscrizione nei rispettivi ordini o collegi professionali), qualora presentino la domanda come liberi professionisti individuali, per gli incarichi appartenenti alla classe P1 di importo inferiori a € 40.000,00 non è richiesto il requisito di servizi analoghi.
- c) Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza, il prestatore del servizio deve possedere il titolo abilitativo, compreso l'aggiornamento, previsto dal D.Leg.vo 81/2008

La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 comma 1 del D.lgs 163/2006 deve essere resa individualmente dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;

nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;

nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

Requisiti di qualificazione per esecuzione di lavori:

Lavori di importo inferiore a €. 150.000,00

- a) Importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda non inferiore all'importo per cui si richiede l'iscrizione;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda, nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Lavori di importo superiore a €. 150.000,00

Attestazione SOA per categoria e classifica corrispondente alle categorie di opere generale o specializzati ed alla classe di importo per le quali l'operatore economico intende iscriversi.

Il requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'art. 36, comma 7 del D.lgs 163/2006.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il Servizio OO.MM. provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Il Servizio OO.MM, entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, pubblicherà, per almeno 30 giorni, sul sito web della Regione l'esito del procedimento di

iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora Il Servizio OO.MM. ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, il Servizio OO.MM. potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni della presente disciplina, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ART. 8 – EFFETTI, VALIDITA', CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 40 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale e comunque non oltre il 31 Dicembre 2016 a decorrere dalla data dell'esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove il Servizio OO.MM. ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini degli artt. 125, 57, 122, del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo o altra procedura negoziata avverrà a cura del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,

Per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura ed i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento si potrà avvalere dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 e 11.

ART. 9 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

Il Servizio OO.MM., in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

La sospensione è disposto d'ufficio per le imprese che, nell'arco dell'anno solare, per due volte non hanno risposto agli inviti di gara.

Il Servizio OO.MM. potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare al Servizio OO.MM. tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 9.

Art. 11 - ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nei requisiti speciali richiesti dall'art. 6 e, per le prestazioni dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, non superi il numero max 5 di categorie specialistiche

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione relative alle nuove categorie di specializzazione.

L'elenco è aperto ed è aggiornato trimestrale anche in caso di estensione.

ART. 12 - PUBBLICITA'

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari del Servizio OO.MM. dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).

ART.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il Servizio OO.MM. gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco servizi professionali ed per l'esecuzione dei lavori

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesta informazioni: Arch. Valter Varani – Responsabile Ufficio Coste e Porti;

Responsabile della gestione dell'elenco: Arch. Valter Varani

Comunicazioni: Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione LL.PP. Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile – *SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE – Ufficio Coste e Porti* - Via Catullo n.2 - 65100 Pescara, ovvero tramite invio della richiesta tramite l'indirizzo operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it.

Allegati:

- A) Servizi – elenco delle categorie per prestazioni Professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura;
- B) Lavori – elenco delle categorie di opere generali o specializzate.

Domanda di partecipazione:

Modello 1L – Esecutori di lavori;;

Modello 1P – Professionisti;

Modello 2P – Professionisti;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Carlo Visca)

